



COMUNE DI SAN CRISTOFORO

Provincia di Alessandria

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20

OGGETTO:	Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31 dicembre 2024 ai sensi dell'articolo 20 D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.
-----------------	--

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **quindici** del mese di **dicembre** alle ore **21:00** si è riunito il Consiglio del Comune per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del provvedimento in oggetto nelle persone dei Signori:

Nr. d'ord.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	FERRARI Fabio	X	
2	POZZI Cristina	X	
3	BIANCHI Diego	X	
4	BIORCI Alessandro	X	
5	MARANESI Giacomo	X	
6	BIANCHI Luana Anna Rosa	X	
7	PERCIPIANO Stefano	X	
8	TANCREDI Silvana		X
9	BRENGI Stefano		X
10	GAMALERO Silvia	X	

Totale presenti **2** e Totale Assenti **8**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. MASSACANE Domenico il quale provvede alla redazione del presente verbale;

Il Sig. FERRARI FABIO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il disposto del decreto legislativo 19/08/2016, n. 175 “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal decreto legislativo 16/06/2017, n. 100 e dalla legge 30/12/2018, n. 145, art. 1, commi 821 e seguenti;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso:

- che il Comune può mantenere partecipazioni in società, seppur nei limiti di cui al sopra citato comma 1, dell'art. 4, del decreto legislativo n. 175/2016, esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 175/2016:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- che, al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 175/2016, il Comune può acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio dell'Ente, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;
- che il Comune può costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società rientranti in specifici casi esplicitati dall'art. 4 del decreto legislativo n. 175/2016 dal comma 5 al comma 9-quater;
- che è in ogni caso fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'art. 42 del regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del Regolamento CE n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del T.U.S.P., le Pubbliche Amministrazioni devono annualmente effettuare con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, al verificarsi delle seguenti condizioni, di cui all'art. 20, comma 2, del T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del T.U.S.P.;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P.;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che le società in house devono avere come oggetto sociale esclusivo uno o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2 dell'art. 4 del T.U.S.P. e devono operare in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16 del T.U.S.P.;

Rilevato:

- che, ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge 23/12/2014, n. 190, il Comune di San Cristoforo ha adeguato il Piano operativo di razionalizzazione con deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 30/03/2016;
- che, ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P., il Comune di San Cristoforo ha predisposto, secondo le Linee di indirizzo approvate dalla Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie e approvato, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28/09/2017, la Revisione straordinaria delle partecipazioni in società, possedute alla data del 23 settembre 2016;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 20, comma 1 del T.U.S.P., le Pubbliche Amministrazioni devono annualmente effettuare con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un Piano di razionalizzazione, corredata di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, qualora ricorrono i presupposti di cui all'art. 20, comma 2, del T.U.S.P.;

Tenuto conto dell'art. 26, comma 11 del T.U.S.P., che stabilisce che alla rilevazione periodica di cui all'art. 20 si procede a partire dal 2018 con riferimento alla situazione delle società partecipate al 31 dicembre 2017;

Vista la deliberazione consiliare n. 28 in data 29.11.2018 con la quale si è provveduto alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 31.12.2017 ai sensi del citato art. 20 T.U.S.P.;

Viste:

- la deliberazione consiliare n. 33 in data 19.12.2019 con la quale si è provveduto alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 31.12.2018;
- la deliberazione consiliare n. 25 in data 29.12.2020 con la quale si è provveduto alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 31.12.2019;
- la deliberazione consiliare n. 26 in data 17.12.2021 con la quale si è provveduto alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 31.12.2020;
- la deliberazione consiliare n. 26 in data 19.12.2022 con la quale si è provveduto alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 31.12.2021;
- la deliberazione consiliare n. 35 in data 21.12.2023 con la quale si è provveduto alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 31.12.2022;
- la deliberazione consiliare n. 31 in data 16.12.2024 con la quale si è provveduto alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 31.12.2023;

Visto il comunicato del 18 novembre 2025, il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del tesoro che recita: “ Entro il prossimo 31 dicembre 2025, le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) devono approvare il provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2024 e la relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2023 (art. 20, commi 1 e 2 e comma 4, del TUSP).

Come ausilio per l'elaborazione dei provvedimenti sono rese disponibili le schede in formato elaborabile, scaricabili dai link sotto riportati.

La comunicazione degli esiti attraverso l'applicativo *Partecipazioni* accessibile dal link <https://portaletesoro.mef.gov.it> avverrà con le medesime modalità previste in occasione della rilevazione dei dati riferiti al 31 dicembre 2023. Le Amministrazioni, pertanto, possono far riferimento, in via generale, ai documenti di supporto per la rilevazione dati 2023 e a quanto riportato sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, inoltre, sono disponibili gli orientamenti, le

indicazioni e le direttive della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP.

Si ricorda che i documenti approvati ai sensi dell'art. 20 del TUSP devono essere inviati alla *Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP* (istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 15 del TUSP) **esclusivamente** attraverso l'applicativo *Partecipazioni*, fermo restando l'obbligo di comunicazione alla competente Sezione della Corte dei conti ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP";

Considerato che l'Ente ha predisposto la revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2024 utilizzando lo schema tipo fornito dal MEF;

Visto l'esito della revisione periodica delle partecipazioni in società, dirette e indirette, ad oggi possedute dal Comune di San Cristoforo come risulta nel documento "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 D.Lgs. 175/2016), allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 42 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

Preso atto del parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- Di approvare la ricognizione al 31 dicembre 2024 dell'assetto complessivo delle società in cui il Comune di San Cristoforo detiene partecipazioni, dirette o indirette, come disposto dall'articolo 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, nonché come risulta dall'allegato alla presente deliberazione.
- Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate direttamente dal Comune di San Cristoforo.
- Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'articolo 20 comma 3 del T.U.S.P., autorizzando gli uffici preposti a trasferire i dati contenuti nell'allegata ricognizione secondo la modulistica richiesta da MEF e Corte dei Conti.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Fabio Ferrari

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico Massacane

PARERI

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione (art.49 del D. Lgs. n. 267/2000)

Lì, 15/12/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico Massacane

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune in data odierna ed ivi vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 30/12/2025

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Dr. Raffaella Bianchi

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 267/2000.

Lì, 09/01/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico Massacane